

Comune di VILLAR FOCCHIARDO
N. 0003915 Prot.
Arr. II 28 SET 2017
Cal. Class. Fasc.
Fisc.

COMUNE di Villar Focchiardo (TO)

Parere del revisore dei conti sulla proposta di deliberazione consiliare avente per oggetto:
“REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N.175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 — RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE — INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE — DETERMINAZIONI PER ALIENAZIONE”.

IL REVISORE dei CONTI

Preso in esame la proposta di deliberazione consiliare avente per oggetto: “REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N.175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 — RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE — INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE — DETERMINAZIONI PER ALIENAZIONE”;

Visto il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

Visto, in particolare l’art. 4, rubricato “Finalità perseguibili mediante l’acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche”, che così recita:

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.

6. E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.

7. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili.

8. E' fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. E' inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1, anche al fine di agevolare la quotazione ai sensi dell'articolo 18, può essere deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione pubblica. Il decreto è trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti. I Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con

provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, possono, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberare l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione della Regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, motivata con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1. Il predetto provvedimento è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, nonché alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti.

9-bis. Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16.

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017, il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

Preso atto che il Comune, con la citata proposta di deliberazione, intende:

"1. approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. procedere all'alienazione delle seguenti partecipazioni:

Società Tre Valli Ambiente e Sviluppo s.r.l. con sede in Bussoleno (TO) -Partecipazione azionaria del Comune di Villar Focchiardo: 0,68%, da alienarsi per le seguenti motivazioni:

Da quanto risulta dalla relazione della Società depositata agli atti, dalla data della sua costituzione ad oggi non ha svolto alcuna attività per il Comune di Villar Focchiardo.

La società inoltre risulta non rispettare il requisito di cui all'articolo 20 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 175/2016, avendo un numero di amministratori (tre), superiore a quello dei dipendenti (n. 1 dipendente a tempo indeterminato).

La Società risulta infine non rispettare il requisito di cui all'articolo 20 comma 2 lettera d) del D.Lgs. 175/2016, avendo nel triennio 2014-2016 conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro, come meglio di seguito precisato:

Fatturato anno 2014: Euro 117.213,14

Fatturato anno 2015: Euro 100.814,34

Fatturato anno 2016: Euro 108.724,19

3. incaricare la Giunta Comunale ed i competenti uffici comunali, per le rispettive competenze, di predisporre le procedure amministrative di rispettiva competenza per l'attuazione del presente provvedimento;

4. dare atto che non sussistono presupposti normativi per procedere all'alienazione delle altre partecipazioni del Comune di Villar Focchiardo nelle società Gruppo di Azione Locale Escartons e Valli Valdesi s.r.l. e nella società Aysel s.p.a., e pertanto di confermare le partecipazioni azionarie in dette società”;

Valutate le motivazioni poste a sostegno della predetta proposta di deliberazione;

Ritenuto di poter esprimere parere favorevole;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla suddetta proposta di deliberazione consiliare avente per oggetto: **“REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N.175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 — RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE — INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE — DETERMINAZIONI PER ALIENAZIONE”**.

lì 28.09.2017

IL REVISORE dei CONTI

DR. Vito Continella

Firmato digitalmente